

EuroTLX SIM S.p.A.

Sede Legale

Via Mazzini 11

20123 Milano

Italia

Telefono +39 02 3030 141

Fax +39 02 30301 499

www.eurotlx.com

The logo for EuroTLX, featuring the word "EURO" in orange and "TLX" in red, all in a bold, sans-serif font.

14 Maggio 2018

Spettabile

Banca d'Italia

Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale,

Divisione Regolamentazione I

Via Milano, 53

00184, Roma

A mezzo PEC

ram@pec.bancaditalia.it

Oggetto: Consultazione pubblica concernente le modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2, della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, riguardante le politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari

EuroTLX SIM S.p.A., società controllata da Borsa Italiana S.p.A., che organizza e gestisce il sistema multilaterale di negoziazione (Multilateral Trading Facility – MTF) denominato EuroTLX, manifesta apprezzamento per la possibilità di contribuire al processo di consultazione riguardante la modifica della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 2013 (la “**Circolare 285**”) in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari in oggetto, applicabile tra l'altro anche con riguardo alle SIM.

Ciò premesso, si illustrano le nostre osservazioni circa le modifiche alle disposizioni di vigilanza della Circolare 285 volte ad allineare le vigenti disposizioni agli Orientamenti in materia di sane politiche di remunerazione emanati dall'Autorità Bancaria Europea (le “**Linee Guida EBA**”) pubblicati il 27 giugno 2016 emanati ai sensi della direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV).

Osservazioni

❖ Osservazioni preliminari

In primo luogo, si osserva come Banca d'Italia, nel documento di consultazione, preveda che taluni aspetti rilevanti della disciplina sui sistemi di remunerazione e incentivazione non formano oggetto di consultazione in quanto oggetto del negoziato



London

Stock Exchange Group

in corso a livello UE per la revisione della CRD IV. Pertanto, Banca d'Italia ha ritenuto di confermare l'attuale disciplina nazionale e non intervenire sugli aspetti riguardanti il principio di proporzionalità con specifico riguardo alla ripartizione dei destinatari della disciplina in tre macro-categorie e la scelta di non prevedere deroghe o esenzioni legate ad importi contenuti di remunerazione variabile (c.d. "franchigia").

In particolare, si sottolinea come la scelta di non introdurre in questa occasione specifiche disposizioni in merito al principio di proporzionalità, con riguardo agli intermediari di minori dimensioni e complessità operativa può avere ripercussioni negative in termini di competitività con gli ordinamenti di altri Stati membri.

In attesa che si definisca il nuovo quadro europeo, si suggerisce di limitare l'applicazione delle disposizioni in materia di differimento della remunerazione variabile alle sole imprese maggiori, considerata l'eccessiva rigidità della disciplina proposta o alternativamente di consentire l'individuazione di "soglie di materialità" al di sotto delle quali non provvedere all'applicazione delle norme di maggior dettaglio in tema di remunerazione variabile del personale più rilevante. Ciò in ossequio di quanto raccomandato dall'Opinion EBA del 21 dicembre 2015 in materia di applicazione del principio di proporzionalità, in considerazione dell'eccessiva rigidità della disciplina proposta.

Si ricorda, a tal fine, che EuroTLX è una SIM autorizzata unicamente alla gestione di un sistema multilaterale di negoziazione, a cui si applicano le regole previste per le imprese di investimento ad "autorizzazione limitata" (ex art. 95 CRR), la quale non presta altri servizi di investimento.

Inoltre, sempre in un'ottica di competitività rispetto agli altri ordinamenti UE, si rileva come talune previsioni contenute nel documento di consultazione appaiano maggiormente stringenti o non trovare corrispondenza rispetto alle Linee guida EBA con specifico riguardo alle disposizioni nel prosieguo individuate.

Atteso che nel documento in consultazione non è indicata la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni di vigilanza, si richiede di specificare la data di applicazione della nuova disciplina. In ogni caso, si ritiene ragionevole prevedere l'applicazione delle nuove disposizioni non prima del prossimo anno, in quanto la politica di remunerazione per il 2018 è stata oggetto di approvazione.

❖ **Sezione I, par. 3 Definizioni**

Con riferimento alla definizione di "*funzioni aziendali di controllo*" contenute nel documento di consultazione, si rileva come venga considerata funzione aziendale di controllo anche la funzione risorse umane. Si sottolinea che l'inclusione della funzione risorse umane nell'ambito delle funzioni aziendali di controllo rappresenta una peculiarità nazionale che non trova riscontro nelle Linee Guida EBA, le quali dispongono invece che le funzioni aziendali di controllo comprendono di norma le funzioni di gestione dei rischi, di conformità e di *internal audit*.



Per tale ragione, al fine di evitare disparità concorrenziali a livello europeo, si chiede di conformarsi alle Linee Guida EBA, confermando che le funzioni di controllo sono quelle definite nella disciplina della Banca d'Italia in materia di sistema dei controlli interni (i.e., funzione di gestione dei rischi, di controllo della conformità e di audit).

❖ **Sezione I, par. 5 Principi generali**

Il documento di consultazione prevede, inoltre, che, al fine di evitare eventuali aggiramenti delle norme in materia retribuzione, le funzioni aziendali di controllo siano tenute a condurre genericamente *“verifiche a campione sui conti di custodia e amministrazione almeno del personale più rilevante”*.

Tale disposizione, concepita evidentemente per gli enti creditizi che istituzionalmente raccolgono depositi o prestano servizi di investimento non risulta tuttavia applicabile con riferimento alle SIM che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione quali EuroTLX rispetto alle quali non è possibile l'apertura di conti correnti né di conti di custodia e amministrazione di strumenti finanziari a favore della clientela. Si suggerisce pertanto di specificare che tale disposizione relativa alla verifica a campione risulta applicabile unicamente con riferimento agli enti creditizi o SIM autorizzate all'apertura di conti di custodia e amministrazione titoli.

Si segnala, altresì, che il documento di consultazione prevede anche l'effettuazione di controlli presso conti diversi da quelli in essere presso l'intermediario rispetto ai quali l'azienda non ha un effettivo potere di verifica. Oltre che sotto il profilo della materiale fattibilità, tale disposizione desta perplessità dal punto di vista della sua compatibilità con la disciplina in materia di protezione dei dati personali, atteso che le verifiche a campione presso altri intermediari presuppongono in ogni caso il consenso del personale rilevante interessato nel fornire evidenza del proprio estratto conto titoli.

❖ **Sezione III, par. 2 Remunerazione variabile**

Con riferimento alla remunerazione variabile, si rammenta che l'Opinion EBA del 21 dicembre 2015 in materia di applicazione del principio di proporzionalità alla CRD IV ha espressamente raccomandato di apportare emendamenti legislativi al quadro CRD IV al fine di escludere gli intermediari minori e non complessi dal requisito del differimento della remunerazione variabile e di prevedere esenzioni per quanto riguarda il personale che percepisce importi esigui di retribuzione variabile.

In ossequio al principio di proporzionalità e in un'ottica di competitività con gli altri ordinamenti europei, si suggerisce di non imporre l'obbligo di prevedere: i) il differimento, anche se con percentuali e periodi non fissati in via normativa della remunerazione variabile; ii) meccanismi di correzione ex post con riferimento agli intermediari minori.

In alternativa, sarebbe auspicabile consentire l'individuazione di “soglie di materialità” al di sotto delle quali non provvedere all'applicazione delle norme di maggior dettaglio in tema di remunerazione variabile del personale più rilevante.

❖ **Sezione III, par. 3 Compensi dei consiglieri non esecutivi, dei componenti dell'organo con funzione di controllo e dei componenti delle funzioni aziendali di controllo**

Il documento in consultazione prevede che la componente di retribuzione variabile deve essere di importo contenuto con riferimento all'intero personale appartenente alle funzioni aziendali di controllo nonché per quello *“incaricato della predisposizione dei documenti contabili societari”* assoggettando lo stesso alle norme indicate nel par. 2.1. Atteso che non si comprende la *ratio* circa l'estensione di tali previsioni al soggetto incaricato della predisposizione dei documenti contabili e che la stessa non trova riscontro nelle Linee Guida EBA, si richiede di espungere tale aggiunta, ai fini di un allineamento con la disciplina europea.

Il testo della Circolare 285 prevede, inoltre, che per il personale più rilevante delle funzioni aziendali di controllo, il rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione non debba superare il limite di un terzo. Si segnala che le Linee Guida EBA prevedono che *“la remunerazione del personale che opera nelle funzioni aziendali di controllo dovrebbe consentire all'ente di assumere personale qualificato ed esperto in tali funzioni. La remunerazione delle funzioni aziendali di controllo dovrebbe essere prevalentemente fissa, in modo da rispecchiare la natura delle loro responsabilità.”*

Si richiede pertanto di inserire analoga previsione nelle nuove disposizioni al fine di attribuire un criterio per calibrare la remunerazione variabile del personale più rilevante delle funzioni di controllo, senza tuttavia inserire un limite inderogabile eccessivamente stringente e che non trova corrispondenza nella maggior parte degli ordinamenti europei. Un'implementazione delle norme più restrittiva rischia di determinare problemi di natura concorrenziale a livello europeo.

Restando a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

Per eventuali chiarimenti si prega di contattare:

Paola Fico paola.fico@borsaitaliana.it; Isabella Tirri isabella.tirri@lseg.com



London

Stock Exchange Group

